



Provincia di Sassari

SETTORE AMBIENTE-AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE N° 79 DEL 08/07/2010

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DALL' ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA DI CUI AL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 ART. 272, COMMA 1 E 2.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", - alla parte V, titolo I - in materia di "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività", all'art. 272 comma 2, ha stabilito l'obbligo che l'Autorità competente adotti per gli impianti e le attività elencate nella parte II, allegato IV alla parte V, l'istituto dell'autorizzazione a carattere generale, disponendo contestualmente la possibilità di adottare tale provvedimento anche per specifiche categorie d'impianti, attraverso il quale saranno fissati i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. Altresì, tale istituto reso obbligatorio dall'art. 9, comma 2, del D.M. n. 44 del 16 gennaio 2004 per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, è stato ribadito dall'art. 275 comma 20 del suddetto decreto;
- per effetto della suddetta normativa i gestori degli impianti o delle attività in argomento possono chiedere all'autorità competente di aderire all'autorizzazione generale impegnandosi a rispettare tutte le condizioni ivi previste. Detta procedura risulta semplificata rispetto all'autorizzazione all'emissione in atmosfera che è possibile in ogni caso chiedere in alternativa, secondo le modalità stabilite dall'art. 269 del D. Lgs.152/2006;
- l'Autorità competente ai sensi dell'art. 272 comma 1 del suddetto decreto, può prevedere con proprio provvedimento generale l'obbligo per i gestori degli impianti e le attività elencate nella parte I, allegato IV alla parte V, di comunicare alla stessa di ricadere in tale elenco, nonché la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività;

- con Legge Regionale 12 giugno 2006 n. 9, recante "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali", sono state, tra l'altro, assegnate alle Amministrazioni provinciali le competenze relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- la Legge Regionale 5 marzo 2008. n. 3, art. 1, commi 16 ÷ 32 e le sue modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 5, comma 21 - ha previsto l'istituzione presso le Amministrazioni comunali degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) i quali sono responsabili dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi incluse pertanto le adesioni alle autorizzazioni a carattere generale per gli impianti e le attività di cui all'art. 272, comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO che:

- la Regione Sardegna aveva provveduto ad adottare l'istituto delle autorizzazioni in via generale ai sensi del D.P.C.M. 21 Luglio 1989 e del D.P.R. 25 Luglio 1991 e precisamente:
 1. "Disposizioni in materia di autorizzazione in via generale all'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui al D.P.R. 25 luglio 1991, e fissazione dei valori limite delle emissioni" di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico dell'Assessorato alla Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n° 1431/II del 15 giugno 2004;
 2. "Autorizzazione regionale in via generale alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti" di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico dell'Assessorato alla Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n° 1180/II del 23 maggio 2002;
 3. "D.M. 16 gennaio 2004, n.44. Autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 9, comma II, per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso. Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma III, per le attività previste nell'allegato I." di cui alla Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n° 4/12 del 10 febbraio 2005;
- ai sensi dell'art. 12 della succitata Determinazione n° 1431/II del 15 Giugno 2004 i titolari delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo (riportate nell'allegato 1 del D.P.R. 25.07.1991), non soggette a regime autorizzatorio, sono tenuti a presentare apposita comunicazione di sussistenza della poca significatività dell'inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D. Lgs 152/2006 i provvedimenti di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono sono soggetti a rinnovo entro il 29 Aprile 2021;
- la Regione Sardegna con Delibera di Giunta n° 47/31 del 20 ottobre 2009 ha approvato il documento "Direttive regionali in tema di autorizzazione alle emissioni in atmosfera" allo scopo di fornire alle autorità competenti in materia di emissioni in atmosfera le necessarie direttive per procedere ad una più spedita e omogenea applicazione in ambito regionale della vigente normativa;

RITENUTO che:

- al fine di garantire la continuità dell'istituto dell'autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga, si rende necessario lasciare invariate le disposizioni richiamate nei provvedimenti indicati ai precedenti punti 1, 2 e 3 in quanto qualora la Provincia dovesse procedere al loro anticipato rinnovo, l'Art. 272 comma 3 del D. Lgs 152/2006 prevede che tutti i gestori degli impianti o delle attività suddette dovrebbero entro 60 gg. presentare domanda di adesione alle nuove autorizzazioni generali, generando pertanto un illogico appesantimento burocratico a carico delle aziende interessate nonché dell'autorità competente;
- al fine di dare continuità alle disposizioni di cui all'art. 12 della Determinazione del Direttore del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico dell'Assessorato alla Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n° 1431/II del 15 Giugno 2004, e in virtù di quanto previsto dall'art. 272 comma 1 del D. Lgs 152/2006, è opportuno confermare l'obbligo di comunicazione per le attività dichiarate scarsamente rilevanti;
- la Provincia di Sassari provvederà, in futuro, ad adottare apposite autorizzazioni generali per attività o impianti opportunamente individuati dal "Comitato di coordinamento in tema di emissioni in atmosfera" costituito presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Sardegna;
- è necessario predisporre delle schede tecniche esplicative, concernenti le caratteristiche delle attività previste dall'art. 272 comma 1 e 2 e dall'art. 275 comma 20 del D. Lgs 152/2006 e di appositi modelli semplificati di domanda da rendere disponibili all'utenza;

VISTO:

- La Delibera di Giunta Provinciale n. 27 del 08 aprile 2010, con la quale si sono recepite, le "Direttive Regionali in tema di Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera" approvate dalla Regione Sardegna con Delibera di Giunta n° 47/31 del 20 agosto 2009, dando contestualmente incarico al Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura affinché provvedesse all'adozione di tutti gli atti necessari ed alla cura di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione delle suddette direttive;
- Il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

- art. 1 di dare continuità alla dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera presentata dai titolari di impianti o attività in deroga, ai sensi dei provvedimenti che la Regione Sardegna aveva provveduto ad adottare, ovvero:
- a. "Disposizioni in materia di autorizzazione in via generale all'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui al D.P.R. 25 luglio 1991 e fissazione dei valori limite delle emissioni" di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico dell'Assessorato

alla Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n° 1431/II del 15 Giugno 2004;

- b. "Autorizzazione regionale in via generale alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti" di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico dell'Assessorato alla Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n° 1180/II del 23 maggio 2002;
- c. "D.M. 16 gennaio 2004, n.44. Autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 9, comma II, per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso. Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma III, per le attività previste nell'allegato I." di cui alla Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n° 4/12 del 10 febbraio 2005;

art. 2 di dare continuità alle disposizioni di cui all'art. 12 della Determinazione del Direttore del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico dell'Assessorato alla Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n° 1431/II del 15 Giugno 2004, e pertanto i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 devono comunicare alla Provincia di Sassari di ricadere in tale elenco nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività. Il suddetto elenco riferito ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico sostituisce l'elenco denominato "attività ad inquinamento atmosferico poco significativo" riportato nell'allegato 1 del D.P.R. 25.07.1991.

art. 3 gli impianti o le attività di cui al precedente art. 1, che hanno già aderito all'autorizzazione in via generale dell'Amministrazione regionale e conformi alle disposizioni del presente provvedimento, si possono ritenere autorizzati fino al 29 aprile 2021, salvo anticipato rinnovo da parte dell'amministrazione provinciale delle autorizzazioni a carattere generale. In tal caso i gestori delle suddette attività o impianti dovranno provvedere a presentare nuova richiesta di adesione nei termini che saranno stabiliti nel nuovo provvedimento autorizzativo.

art. 4 i gestori degli impianti individuati al comma 14 dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006, ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, devono comunicare anticipatamente (45 giorni) alla Provincia di Sassari, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività. Se gli stessi risultano in esercizio al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, devono comunicare entro il 30 ottobre 2010 anticipatamente (45 giorni) alla Provincia di Sassari la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività.

art. 5 di stabilire che sia l'adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 1. che la comunicazione di cui all'art. 2., qualora fossero relative ad attività produttive

vengano inoltrate secondo le modalità previste dalla Legge Regionale 5 marzo 2008. n. 3, art. 1 commi 16 ÷ 32 e s.m.i. al S.U.A.P. territorialmente competente;

art. 6 di stabilire che sia l'adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 1. che la comunicazione di cui all'art. 2 e 4, qualora fossero relative ad attività non produttive, presso gli uffici dell'amministrazione provinciale di Sassari almeno 45 giorni prima la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività;

art. 7 di approvare la modulistica allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che risulta così composta:

- Allegato 1 - Fac-simile di domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 (Attività elencate nella parte II, allegato IV alla parte V del D. Lgs 152/2006);
- Allegato 2 - Scheda tecnica da allegare alla dichiarazione di adesione all'autorizzazione a carattere generale delle istanze relative alle attività di cui agli allegati 4 e 8 ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/2006;
- Allegato 3 - Prescrizioni tecniche comuni per le attività di cui all'allegato 4 che segue, previste dall'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/2006;
- Allegato 4 - Elenco impianti o attività, di cui alla parte II, allegato IV alla parte V del D. Lgs 152/2006, autorizzate con provvedimento generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del medesimo decreto, relative soglie di produzione, classi di assegnazione e limiti di emissione;
- Allegato 5 - Elenco impianti o attività aventi emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 (parte I, allegato IV alla parte V del D. Lgs 152/2006);
- Allegato 6 - Fac-simile di dichiarazione attestante la sussistenza di impianto o attività avente emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico di cui all'allegato 5 che precede;
- Allegato 7 - Fac-simile di dichiarazione di adesione all'autorizzazione a carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 (Impianto o attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione di inerti);
- Allegato 8.1, 8.2 e 8.3 - Prescrizioni e norme tecniche relative all'autorizzazione generale per impianti o attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione di inerti;
- Allegato 9 - Schema del quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera da allegare alle istanze relative alle attività di cui agli allegati 4 e 8, allegati al presente provvedimento.
- Allegato 10 - Fac-simile di dichiarazione sussistenza impianti termici ai sensi dell'art. 269 comma 14 del D. Lgs. 152/2006;

- Allegato 11 - Fac-simile di dichiarazione di adesione l'autorizzazione a carattere generale ai sensi dell'art. 275 comma 20 del D. Lgs. 152/2006 (Impianto o attività a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso);
- Allegato 12 - Prescrizioni e norme tecniche relative all'autorizzazione generale per un impianto o attività a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

- art. 8 I gestori degli impianti o delle attività di cui all'art. 1, che ai sensi della L.R. 3/2008 inoltrano al SUAP competente per territorio la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, corredata dalla scheda tecnica e dal quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera, sono autorizzati in via generale ai sensi dell'art. 272, comma 2 dei D.Lgs. 152/2006, a condizione che vengano rispettati i valori limite di emissione in atmosfera nonché le prescrizioni allegate al presente provvedimento.
- art. 9 La richiesta di adesione all'autorizzazione in via generale dovrà essere effettuata entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento nel caso in cui le autorizzazioni già rilasciate non siano conformi alle disposizioni dei D.Lgs. n. 152/2006.
- art. 10 L'esercizio dell'impianto deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione indicati nella tabella allegata al presente provvedimento; per gli inquinanti non espressamente indicati in tabella restano validi i valori limite di emissione fissati nell'allegato I, parte quinta del D. Lgs. 152/06.
- art. 11 Le attività di cui al precedente art. 1, lett. a), sono suddivise in due classi in base ai quantitativi di materie prime e ausiliarie utilizzate. La classe di appartenenza di predette attività è indicata nell'allegato 4 di cui all'art. 7 precedente.
- art. 12 I gestori degli impianti o delle attività, di cui all'art. 1 del presente provvedimento, che intendono trasferire il proprio impianto, devono presentare al SUAP competente apposita istanza di autorizzazione. La cessazione dell'attività e la data dell'eventuale dismissione degli impianti dovranno essere comunicati al SUAP competente, il quale si farà carico di trasmetterne copia alla Provincia e al competente Dipartimento dell'ARPAS.
- art. 13 Nel caso di variazione della ragione sociale dell'impianto o dell'attività già autorizzata, il nuovo titolare dovrà darne tempestiva comunicazione al SUAP competente, il quale provvederà ad informare la Provincia e il competente Dipartimento dell'ARPAS, allegando copia dell'atto notarile relativo al possesso dell'attività o altra certificazione attestante l'avvenuta variazione della ragione sociale.
- art. 14 I gestori degli impianti di cui all'art. 1 del presente provvedimento che intendono procedere ad una modifica degli stessi, anche con riferimento alle modalità di

esercizio o ai combustibili utilizzati, sono obbligati a darne comunicazione al SUAP competente che, sentita la Provincia, provvederà eventualmente ad aggiornare l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente secondo le indicazioni di cui all'art. 269, comma 8 del D. Lgs. n. 152/06.

- art. 15 I gestori degli impianti o delle attività non soggette alla disciplina del SUAP dovranno inviare le comunicazioni di cui ai precedenti art. 12, 13 e 14 all'amministrazione provinciale di Sassari.
- art. 16 Al fine dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, i gestori delle attività in argomento dovranno custodire presso il proprio impianto copia della documentazione inerente alla dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale.
- art. 17 La presente autorizzazione generale non può essere adottata in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/06; non può essere, inoltre, adottata nel caso in cui nell'impianto o nell'attività siano utilizzate sostanze o preparati classificati, dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV ed ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. Tale provvedimento non può essere altresì adottato per gli impianti destinati alla difesa nazionale, né alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
- art. 18 Il presente atto lascia impregiudicata l'adozione da parte di questa Provincia di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti comunitari o nazionali che dovessero intervenire.
- art. 19 Il presente provvedimento di autorizzazione in via generale fa salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'autorità sanitaria.
- art. 20 In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, la Provincia procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività ovvero alla revoca dell'autorizzazione (poteri di ordinanza) secondo quanto disposto dall'art. 278 del D.Lgs. n.152/2006. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato D.Lgs. n. 152/2006.
- art. 21 Questa Amministrazione Provinciale provvederà entro il 29 aprile 2021 al rinnovo della presente autorizzazione a carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs. 152/06.
- art. 22 Di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza anche in formato cartaceo alla UOA Segreteria Generale e per

conoscenza attraverso il sistema informatico di gestione delle determinazioni, al Settore V° (Segreteria Commissioni), alla Presidente, al Direttore Generale, all'Assessore AA.GG. e all'Assessore all'Ambiente, disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all'albo pretorio della Provincia.

Il Dirigente

Ing. Marco Dario Cherchi

DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, art. 272 comma 2

parte II, allegato IV alla parte quinta

Impianti e attività in deroga

BOLLO

Al SUAP del Comune

di _____

Oggetto: Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi della Det. provinciale n _____ del _____ (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 272 comma 2. - Impianti e attività in deroga).

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ CAP _____ via _____ n. _____
in qualità di gestore dell'impresa _____
con sede legale in _____ CAP _____ via _____ n. _____
C.F./P.I _____

CHIEDE

di aderire all'autorizzazione generale di cui alla Determinazione Dirigenziale n _____ del _____ per l'attività di _____ specificata al punto _____ dell'allegato 4, allegato al succitato provvedimento ubicata nel Comune di _____ località _____.

Si impegna a rispettare le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'allegato 3, nonché i valori limite riportati nell'allegato 4, allegato al provvedimento di cui all'oggetto.

A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti di cui all'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

che la sopra citata istanza è relativa alla situazione di seguito contrassegnata:

- installare un nuovo impianto
- modificare l'impianto
- trasferire l'impianto
- regolarizzare l'attività esistente (senza autorizzazione)



□ volturare l'autorizzazione

DICHIARA altresì

- di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. di _____ con il numero di Repertorio Economico Amministrativo _____ e Registro Imprese _____;
- che la data di entrata in esercizio dell'impianto è il _____;

Data ____/____/____

Il legale rappresentante

(timbro e firma)

Si riporta di seguito l'elenco della documentazione da allegare in relazione dei diversi interventi/attività da effettuare:

installazione di un nuovo impianto

1. la *scheda tecnica dell'impianto*, debitamente timbrata e firmata da tecnico abilitato, compilata secondo lo schema riportato in **ALLEGATO 2**;
2. la planimetria dell'impianto in scala adeguata, con l'indicazione degli impianti, dei reparti di produzione e dei punti di emissione numerati progressivamente (E1, E2 ...) e le relative quote assolute di sbocco;
3. i prospetti con evidenziati i camini relativi ai punti di emissione in atmosfera;
4. le schede di sicurezza delle materie prime ed ausiliarie limitatamente alle attività in cui sono utilizzati solventi, smalti, prodotti vernicianti, collanti, inchiostri etc.;

modifica dell'impianto

- la documentazione necessaria, sulla falsa riga degli elaborati di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, per una chiara ed esaustiva comprensione delle modifiche da apportare;

trasferimento dell'impianto

- la documentazione necessaria, sulla falsa riga degli elaborati di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, nonché una dichiarazione attestante l'ubicazione della nuova sede dell'attività;

regolarizzazione dell'attività esistente sprovvista di autorizzazione

- la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 nonché una dichiarazione del gestore, resa in forma di autocertificazione, attestante la data in cui l'attività ha avuto inizio;

volturazione dell'autorizzazione

- copia dell'atto notarile o altra documentazione comprovante la volturazione dell'attività.



SCHEDA TECNICA

DITTA/SOCIETÀ _____

COMUNE _____ LOC. _____

Ciclo produttivo

Dovranno essere specificate:

- le fasi lavorative, con particolare riguardo agli impianti che danno luogo ad emissioni in atmosfera;
- le materie prime impiegate;
- i prodotti finiti.

Per quanto riguarda le materie prime e i prodotti finiti dovranno essere indicati i rispettivi quantitativi giornalieri e annuali espressi in Kg.

Emissioni in atmosfera

Dovranno essere indicati, con riferimento alle sopra indicate fasi lavorative, i punti di emissione presenti nell'impianto con la dicitura E1, E2 etc. Per una esposizione più chiara utilizzare la tabella riportata in **ALLEGATO 9**.

Impianti di abbattimento

Dovranno essere riportate le caratteristiche e le specifiche tecniche degli eventuali impianti di abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera indicando modalità e frequenza delle manutenzioni.

Centrali termiche

Nel caso siano presenti impianti termici, dovranno essere indicate la potenzialità (espressa in MW), il combustibile impiegato nonché il consumo orario.

Il Tecnico
(timbro e firma)



PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE VIII – AMBIENTE AGRICOLTURA
 Servizio II – Tutela dell'aria e delle acque

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

Requisiti tecnico costruttivi e gestionali per gli impianti e le attività in deroga di cui

ALLA PARTE II, ALLEGATO IV ALLA PARTE V ART. 272, COMMA 2., DEL D.Lgs 152/2006

La dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione a carattere generale ai sensi del comma 2 art. 272 del D.Lgs 152/06, dovrà essere presentata allo sportello SUAP del Comune sul quale insiste l'attività e indirizzata alla Provincia, al Dipartimento dell'ARPAS di Sassari ed al Comune, secondo lo schema dell'Allegato 1, debitamente compilata in ogni sua parte e accompagnata dalla documentazione tecnica di cui all'Allegato 2 incluso il quadro riassuntivo delle emissioni di cui all'Allegato 9 nel rispetto delle presenti prescrizioni.

Il gestore dell'impianto o dell'attività di cui all'allegato 4 è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 giorni, ai SUAP competente che provvederà a trasmetterne tempestivamente copia alla Provincia di Sassari e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS competenti per territorio. La messa a regime dell'impianto non potrà superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio ed, entro i successivi trenta giorni da tale data, dovrà essere effettuato un controllo analitico delle emissioni, trasmettendo i risultati al SUAP competente, il quale si farà carico di trasmetterne copia alla Provincia di Sassari e all'ARPAS - Dipartimento di Sassari.
2. Dovrà essere adottato un registro di marcia degli impianti composto da pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, In cui dovranno essere indicati gli orari di inizio e fine delle operazioni di manutenzione nonché la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi (autocontrolli). il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo.
3. Le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento degli inquinanti dovranno essere svolte secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
4. In caso di anomalie di funzionamento dell'impianto, tali da non assicurare il rispetto dei limiti di emissione, dovranno essere sospese le relative lavorazioni per il tempo necessario ai ripristino dell'efficienza dello stesso.



5. Al fine del contenimento di eventuali emissioni diffuse dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte quinta del D.lgs. 152/06.
6. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione e inviate all'esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall'amministrazione comunale.
7. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Dovrà essere assicurata inoltre la presenza di idonea struttura d'accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza.
8. E' espressamente vietato reimmettere nell'ambiente di lavoro aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione. Il ricircolo di aria può essere ammissibile solo per limitati e selezionati processi e lavorazioni tenuto conto della normativa specifica per la tutela dei lavoratori e dei limiti di esposizione.
9. I gestori delle attività appartenenti alla classe II dell'Allegato 4 al presente provvedimento dovranno assicurare il controllo analitico delle emissioni con cadenza annuale e dovranno inviarne copia ai SUAP competente che provvederà a trasmetterne tempestivamente copia alla Provincia di Sassari e all'ARPAS - Dipartimento di Sassari. La data di effettuazione degli autocontrolli deve essere comunicata al SUAP competente, che provvederà a trasmetterne tempestivamente copia all' ARPAS - Dipartimento di Sassari, con un preavviso di almeno quindici giorni.
10. Per l'effettuazione degli autocontrolli, il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie previste al riguardo dalle norme UNICHIM. Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto e, qualora non esista una metodologia di riferimento per l'inquinante da ricercare, la metodica adottata, da concordare previamente con l'Autorità di controllo (ARPAS), dovrà essere comunicata al SUAP, il quale provvederà a trasmetterla alla Provincia di Sassari e all'ARPAS - Dipartimento di Sassari.
11. Il combustibile utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato X, parte V al D.lgs. n. 152/2006.
12. Ai fini dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, i gestori degli impianti e delle attività in argomento dovranno custodire presso il proprio impianto copia della documentazione inerente alla dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale che dovrà essere resa disponibile agli Organi di controllo e di vigilanza.





PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE VIII – AMBIENTE AGRICOLTURA
 Servizio II – Tutela dell'aria e delle acque

TABELLA DELLE ATTIVITA' E DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Le soglie di produzione e di consumo indicate nella tabella si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali.

	IMPIANTI ED ATTIVITÀ DI CUI alla parte II, allegato IV alla parte V art. 272, comma 2., del D.Lgs 152/2006	CLASSE I	CLASSE II	FASE	INQUINANTE	VALORI LIMITE mg/Nm³
1	Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 Kg	fino a 5 Kg/g	> 5 fino a 20 Kg/g	Pulizia tessuti, pellami	Tetracloroetilene e simili	20
2	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/g.	fino a 5 Kg/g	> 5 fino a 20 Kg/g	Verniciatura	Polveri C.O.V.	3 50
				Carteggiatura	Polveri	10

3	Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 Kg.	fino a 10 Kg/g	> 10 fino a 30 Kg/g	Stampa	Polveri C.O.V.	10 50
4	Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 Kg/g.	fino a 50 Kg/g	> 50 fino a 200 Kg/g	Lavorazione resine	Polveri C.O.V.	10 50
5	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 Kg.	Fino a 100 Kg/g	> 100 fino a 500 Kg/g	Lavorazione gomma, materie plastiche	Polveri C.O.V.	10 50
6	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg.	fino a 500 Kg/g	> 500 fino a 2000 Kg/g	Lavorazione legno	Polveri	10
				Carteggiatura	Polveri	10
7	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.	fino a 10 Kg/g	> 10 fino a 50 Kg/g	Verniciatura	Polveri	3
				Essiccazione	C.O.V.	50
				Carteggiatura	C.O.V. Polveri	50 10
8	Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g.	fino a 10 Kg/g	> 10 fino a 50 Kg/g	Verniciatura	Polveri C.O.V.	3 50
				Essiccazione	C.O.V.	50
9	Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/g	da 300 ⁽¹⁾ fino a 500 Kg/g	> 500 fino a 1500 Kg/g	_____	_____	_____
10	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g	fino a 100 Kg/g	> 100 fino a 450 Kg/g	Tostatura	Polveri C.O.V.	10 50

11	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 Kg/h	fino a 100 Kg/g	> 100 fino a 500 Kg/g	Lavorazione mastici, pitture, vernici, inchiostri	Polveri C.O.V.	10 50
12	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 Kg/g	fino a 2 Kg/g	> 2 fino a 10 Kg/g	Sgrassaggio	C.O.V.	50
13	Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di 25 addetti	fino a 10 addetti	> 10 fino a 25 addetti	Fusione	Polveri C.O.V.	10 50
14	Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 Kg/g.	fino a 2 Kg/g	> 2 fino a 10 Kg/g	Anodizzazione, galvanica, fosfatazione	Polveri Fosfati (come PO ₄) Acido cloridrico +Ac. nitrico+Ac. Solforico Ac. fluoridrico Cianuri Cromo VI Nichel	10 2 5 3 2 1 1
15	Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g.	fino a 25 Kg/g	> 25 fino a 100 Kg/g	Utilizzo di mastici e colle	Polveri C.O.V.	10 50
16	Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 Kg/g.	fino a 50 Kg/g	>50 fino a 200 Kg/g	Lavorazione saponi e detergenti sintetici	Polveri C.O.V. Cloro e suoi composti (come HCl) Ammoniaca	10 50 10 10
17	Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 Kg/g.	fino a 2 Kg/g	> 2 fino a 10 Kg/g	Tempra metalli	Polveri C.O.V.	10 50

18	Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 Kg/g.	fino a 10 Kg/g	> 10 fino a 50 Kg/g	Applicazione smalti, colori e affini e cottura	Polveri Piombo Fluoro e suoi composti (come HF)	10 5 5
19	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 Kg/g.	fino a 250 Kg/g	> 250 fino a 1000 Kg/g	Lavorazione frutta, ortaggi, funghi	C.O.V.	50
20	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 Kg/g.	fino a 250 Kg/g	> 250 fino a 1000 Kg/g	Lavorazione carne	C.O.V.	50
21	Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 Kg/g.	fino a 500 Kg/g	> 500 fino a 1500 Kg/g	Lavorazione cereali	Polveri	50
22	Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 Kg/g.	fino a 250 Kg/g	> 250 fino a 1000 Kg/g	Lavorazione pesce ed altri prodotti alimentari	C.O.V.	50
23	Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 Kg/g.	fino a 500 Kg/g	> 500 fino a 1500 Kg/g	Lavorazione calcestruzzo e gesso	Polveri	10
24	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 Kg/g.	fino a 25 Kg/g	> 25 fino a 100 Kg/g	Pressofusione	Polveri Composti del cloro (come HCl) Fluoro e suoi composti (come HF)	10 10 5
25	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 Kg/g.	fino a 250 Kg/g	> 250 fino a 1000 Kg/g	Cottura	C.O.V.	50

26	Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 Kg/g.	fino a 10 Kg/g	> 10 fino a 50 Kg/g	Verniciatura	Polveri C.O.V.	3 50
				Essiccazione	C.O.V.	50
27	Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 Kg/g.	fino a 25 Kg/g	> 25 fino a 100 Kg/g	Fusione	Polveri Piombo Ammine totali	10 5 5
				Formatura anime	Polveri Ammine totali	10 5
					Fenoli	5
				Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 Kg/g.	fino a 1000 Kg/g	> 1000 fino a 3000 Kg/g
29	Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 Kg/g.	fino a 1000 Kg/g	> 1000 fino a 4000 Kg/g	Lavorazione carta, similari	Polveri Idrogeno solforato	10 5
30	Saldatura di oggetti e superfici metalliche.	2 ore/g	> 2 fino a 8 ore/g	Saldatura	Polveri	10
31	Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 Kg/g.	Fino a 250 Kg/g	> 250 fino a 1000 Kg/g		_____	_____